CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 9 ottobre 2025 ha assunto la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

sulla richiesta di parere del comune di Cormano (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la propria deliberazione n. 181/2025/PASP del 9 luglio 2025;

VISTA la richiesta di parere del comune di Cormano sull'atto deliberativo di conferma della deliberazione consiliare n. 20 del 26 maggio 2025 (SC_LOM - 19649 - I - 7/10/2025);

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 29 settembre 2025;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con cui è stata chiesta la trattazione collegiale della questione (SC_LOM - 19671 - Interno - 7/10/2025);

VISTA l'ordinanza n. 258 dell'8 ottobre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

Con nota del 7 ottobre 2025 il comune di Cormano ha trasmesso la deliberazione del consiliare n. 36 del 29 settembre 2025 (Processo di aggregazione volontaria societaria nel servizio di igiene urbana - Sinergie tra servizi a rete - Acquisto da parte di Cap Holding s.p.a. di partecipazioni sociali in AEMME Linea Ambiente s.r.l. funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta - Conferma decisione assunta con propria deliberazione n. 20 del 26/05/2025), confermativa della precedente deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 26 maggio 2025, su cui la Sezione ha espresso il proprio parere sfavorevole, secondo l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione n. 181/2025/PASP del 9 luglio 2025.

CONSIDERATO

Secondo l'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificati dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 1, 2 e 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118:

> 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta […] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

> 4. […] In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito *internet* istituzionale, a tali ragioni.

Le disposizioni citate prefigurano l'esercizio del potere di controllo della Corte dei conti individuandone puntualmente tempi e modi (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022) senza prevedere il rilascio di ulteriori pareri, dopo il primo, su eventuali successivi atti deliberativi attinenti alla medesima operazione societaria. L'ultimo periodo del comma 4, infatti, non prevede altro onere a carico dell'amministrazione pubblica che intenda procedere ugualmente, se non quello di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere in tutto o in parte negativo della Sezione, e di dare pubblicità a tali ragioni. Né richiede un nuovo esercizio della «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti» (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG cit.) sul provvedimento di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione negativamente valutato e perciò successivamente integrato o confermato dall'amministrazione pubblica interessata.

Nel caso in esame il comune di Cormano ha deliberato «di confermare l'autorizzazione e l'approvazione dell'acquisizione, da parte di CAP Holding S.p.A., di una partecipazione societaria in AEMME Linea Ambiente S.r.l. secondo le modalità descritte nella delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2025» dopo aver fatto proprio «lo schema di relazione di riscontro ai rilievi contenuti nel parere della Corte dei Conti predisposto da CAP Holding S.p.A. per gli enti soci, pervenuta con pec prot. N. 24347 del 06/08/2025, nella quale vengono meglio illustrate le ragioni dell'operazione societaria in oggetto, puntualizzando i vantaggi per la società partecipata nonché per i soci».

Si tratta dell'ipotesi dell'ultimo periodo del comma 4 citato, che non contempla la riedizione del potere già esercitato dalla Sezione, nel caso di specie, con deliberazione n. 181/2025/PASP del 9 luglio 2025.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sulla richiesta di parere presentata dal comune di Cormano (MI), dichiara il non luogo a esprimersi sulla deliberazione consiliare n. 36 del 29 settembre 2025, riservando le proprie valutazioni ai successivi controlli previsti dagli articoli 148-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Dispone la trasmissione di questa deliberazione via PEC al sindaco di Cormano, perché ne informi il consiglio comunale.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2025

per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Maria Grazia Mei)